

Regolamento di Gestione delle ANPIL: Monte Castellare – Valle delle Fonti

TITOLO I – NORME GENERALI.....3

<i>Art.1 - Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 - Contenuti del Regolamento di Gestione</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 - Validità ed operatività del Regolamento di Gestione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.4 - Modifiche al Regolamento di Gestione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.5 - Comitato Scientifico</i>	<i>4</i>
<i>Art.6 - Modifiche al Regolamento di Gestione</i>	<i>5</i>

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI ASSETTI TERRITORIALI5

<i>Art.7- Monte Castellare - Valle delle Fonti</i>	<i>5</i>
<i>Art.8 - Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.9 - Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie</i>	<i>6</i>
<i>Art.10 - Nuovi edifici rurali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.11 - Manufatti a carattere temporaneo per attività agricole legate al tempo libero</i>	<i>6</i>
<i>Art.12 - Manufatti precari.....</i>	<i>7</i>

TITOLO III– DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI FISICHE E DELL'USO7

<i>Art.13 - Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui agli art. 11, 12, 13 del R.U.....</i>	<i>8</i>
<i>- Aspetti di finitura e di coloritura delle facciate</i>	<i>8</i>
<i>- Aperture e infissi.....</i>	<i>8</i>
<i>- Coperture.....</i>	<i>8</i>
<i>- Gronde</i>	<i>8</i>
<i>- Piscine.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.14 - Mutamenti della destinazione d'uso.....</i>	<i>8</i>

TITOLO IV– TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE ED AMBIENTALI DEL TERRITORIO..... 8

Art.15 - Norme generali 9

Art.16 - Norme specifiche..... 9

TITOLO V - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE ANPIL VIGILANZA E CONTROLLO SANZIONI..... 17

Art.17 - Viabilità interna e di accesso alle ANPIL: modalità di fruizione 17

Art.18 - Attività venatoria 17

Art.19 - Aree attrezzate 17

Art.20 - Vigilanza e controllo..... 17

Art.21 - Visite guidate, didattica, accoglienza 18

Art.22 - Sanzioni..... 18

Art.23 - Abrogazioni..... 20

Regolamento di Gestione delle ANPIL Monte Castellare Valle delle Fonti

Titolo I – Norme generali

Art.1 – Premessa

Il Regolamento di Gestione delle ANPIL Monte Castellare – Valle delle Fonti (di seguito denominato Regolamento di Gestione) è lo strumento di gestione delle aree protette previsto all'articolo. 19 lett. b) della LR 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette di interesse locale".

Il presente Regolamento disciplina, l'assetto urbanistico e le trasformazioni delle ANPIL, istituite con delibera consiliare n° 131 del 23.12.97, nonché tutte quelle attività che per loro natura incidono sulla conservazione ed il restauro ambientale delle ANPIL.

Le ANPIL costituiscono Invarianti Strutturali di carattere areale, la cui disciplina è definita dagli articoli 11 e 12 del Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 114 del 12/10/98.

Art. 2 - Contenuti del Regolamento di Gestione

Il Regolamento di Gestione specifica ed integra:

- la disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali di cui all'articolo 19 del Piano Strutturale;
- la disciplina del Sistema Ambientale, subsistema del monte di cui all'articolo 14, punto 2, del Piano Strutturale;
- la disciplina degli assetti territoriali di cui al Titolo III Capo III del Sistema Ambientale, contenuta nel Regolamento Urbanistico approvato con delibera consiliare n° 65 del 07.07.2000; e successive integrazioni.

In particolare il Regolamento di Gestione disciplina:

- a. la tutela delle componenti paesaggistiche ed ambientali del territorio;
- b. le attività agricole connesse e compatibili;
- c. gli interventi edilizi;
- d. la gestione e la tutela dei soprassuoli;
- e. la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- f. gli accessi;
- g. l'accensione dei fuochi;
- h. le attività compatibili;
- i. la vigilanza.

Art. 3 - Validità ed operatività del Regolamento di Gestione

Il Regolamento di Gestione è direttamente precettivo ed operativo ed è valido a tempo indeterminato.

Art. 4 - Comitato di gestione delle ANPIL

Per la gestione delle ANPIL è istituito uno specifico comitato, denominato "Comitato di Gestione delle ANPIL".

Il Comitato viene nominato dall'Amministrazione comunale entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento e risulta così composto:

1. il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
2. un membro del Comune di San Giuliano Terme, in rappresentanza del Servizio competente in materia di Aree Protette, con funzioni di segretario verbalizzante e attuazione delle risoluzioni del Comitato.
3. un membro designato della Provincia di Pisa, in sua rappresentanza;
4. un membro del Comune di San Giuliano Terme con specifiche competenze in gestione e ripristino degli ambienti naturali;

5. un membro del Comune di San Giuliano Terme in rappresentanza del Settore Lavori Pubblici;
6. un membro del Comune di San Giuliano Terme in rappresentanza del Servizio Urbanistica;
7. un membro del Comune di San Giuliano Terme in rappresentanza del Servizio Edilizio Privata;
8. un membro del Comune di San Giuliano Terme in rappresentanza del Settore Cultura - Scuola
9. due membri in rappresentanza delle due locali direzioni didattiche;
10. un rappresentante delle locali associazioni agricole;
11. un rappresentante delle locali Associazioni venatorie;
12. un rappresentante dell'A.T.C (Ambito Territoriale di Caccia).
13. un rappresentante delle Associazioni ambientaliste.
14. un rappresentante delle locali Associazioni antincendio

Il Comitato potrà avvalersi, ogniqualvolta necessario, della partecipazione di altri soggetti con specifiche competenze professionali e diritto di voto.

Il Comitato svolgerà le proprie funzioni dalla data del provvedimento di nomina fino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di San Giuliano Terme. I suoi componenti possono essere nuovamente nominati. Le riunioni del Comitato di gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza relativa dei componenti.

Le decisioni sugli argomenti trattati vengono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il parere del Comitato è vincolante; fa eccezione il parere espresso per le opere antincendio di cui all'art 16 del presente regolamento, caso in cui il parere riveste carattere esclusivamente consultivo.

Sia i componenti del Comitato che gli esperti di volta in volta interpellati, hanno diritto ad un gettone di presenza stabilito con apposito atto di Giunta Municipale.

Il Presidente coordina l'attività del Comitato; convoca il Comitato ogniqualvolta venga richiesto un parere da parte dell'Amministrazione comunale o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso.

Art. 5 – Comitato scientifico e attività di ricerca scientifica

Per promuovere e coordinare l'attività di ricerca è istituito un *Comitato Scientifico*.

Viene convocato almeno una volta/semestre e comunque ogni qualvolta sia necessario per l'espressione di pareri relativi ad interventi/iniziativa di natura straordinaria.

Il Comitato scientifico può operare inoltre sulla base di Progetti finanziati o finanziabili; può fornire, a discrezione del Comitato stesso, contributi a titoli gratuito.

Il Comitato viene nominato dall'Amministrazione comunale entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento e risulta così composto:

1. n° 1 membro del Comune di San Giuliano Terme (Responsabile del Servizio competente in materia), con funzioni di coordinatore e segretario verbalizzante.
2. N° 6 membri esperti in botanica, micologia e lichenologia, geologia, zoologia, entomologia, agronomia.

Ai fini della nomina, i membri del Comitato scientifico devono possedere comprovata esperienza nelle suddette materie.

Il coordinatore ha facoltà di proporre l'eventuale ampliamento della composizione del Comitato sulla base di particolari esigenze.

Il Comitato resta in carica per 4 anni dall'avvenuta nomina ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.

I componenti del Comitato, hanno diritto ad un gettone di presenza stabilito con apposito atto di Giunta Municipale.

La ricerca scientifica può essere svolta solamente da soggetti individuati dall'Amministrazione comunale.

Diversamente, a coloro che vogliono intraprendere le attività di cui sopra, dovranno presentare un progetto in cui siano specificati gli obiettivi, i tempi, e le modalità di svolgimento della ricerca. Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum professionale.

L'Amministrazione comunale, autorizza ogni singolo progetto riservandosi la facoltà di sospendere temporaneamente od anche interrompere le attività di ricerca, motivando adeguatamente il provvedimento.

Il titolare della ricerca, è tenuto a presentare relazioni (o comunicazioni) intermedie sullo stato di avanzamento dell'attività e, al termine, una relazione finale con i risultati dell'attività e copia delle eventuali pubblicazioni prodotte.

Art. 6 - Modifiche al Regolamento di Gestione

Sono possibili modifiche al Regolamento di Gestione, solo se coerenti e più restrittive rispetto agli indirizzi e alle prescrizioni del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e delle vigenti normative nelle materie contemplate dal Regolamento stesso e solo se ritenute indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Le modifiche, sottoposte preventivamente al parere del Comitato di Gestione delle ANPIL, sono approvate con delibera di Consiglio Comunale.

Titolo II – Disciplina degli assetti territoriali

Art. 7 – Monte Castellare – Valle delle Fonti: Invariante Strutturale

L'area compresa all'interno del perimetro delle ANPIL è parte del Sistema Ambientale – subsistema del Monte, così come individuato dall'art. 14 del Piano Strutturale. L'intera area è classificata "ad esclusiva funzione agricola" ai sensi della L.R.T. 64/95 e succ. mod., poiché caratterizzata da particolari sistemazioni agrarie e da superfici boscate. In tale zona sono ammesse solo:

- attività agricole o connesse con l'agricoltura;
- attività di informazione e promozione turistica ed attività recettive e di somministrazione pasti e bevande con caratteristiche di basso impatto ambientale. La valutazione di tale requisito, è demandata agli uffici comunali, che dovranno acquisire il parere del Comitato di Gestione.

L'intero ambito non è edificabile. Per fini riconducibili alla coltivazione dei fondi e al presidio ambientale del territorio, come già previsto dal Regolamento Urbanistico, è ammessa l'installazione di manufatti collegati alla coltivazione del fondo (artt. 32-33 del R.U.).

Per le cave esistenti comprese nel perimetro delle ANPIL, come già previsto dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, sono consentiti esclusivamente interventi di recupero e riqualificazione dei fronti e delle aree di cava.

Le disposizioni contenute nei seguenti articoli specificano ed integrano quelle contenute nel quadro normativo nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla LRT 5/95 “Norme per il governo del territorio” con le successive integrazioni e modifiche, alla LRT 64/95 “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola” con le successive integrazioni e modifiche, alla LRT 59/80 “Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente” ed alla LRT 76/94 “Disciplina delle attività agrituristiche”, nonché alle disposizioni, ai parametri ed agli indirizzi normativi relativi alle zone agricole contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

Art. 8 - Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili

In relazione agli obiettivi di valorizzazione turistica e ambientale del territorio espressi dal Piano Strutturale, non sono ammesse attività di allevamento non classificabili come agricole ai sensi del DPR 917/1986, ivi comprese attività di cinotecnica. Valgono inoltre le disposizioni dell’art. 27 comma 1 del R.U. Le attività di allevamento classificabili come attività agricole, e non rientranti in quelle di cui al successivo Titolo IV, art. 16, punto 4, sono soggette al parere del Comitato di gestione. Il Comitato dovrà valutare il grado di impatto dell’attività di allevamento sul territorio e la sua conservazione.

Art. 9 - Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all’interno delle ANPIL si attuano attraverso:

- Intervento diretto

- Piano attuativo ai sensi dell’art. 31 della LRT 5/95 (Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale nei casi di cui al successivo punto 4, Piano Particolareggiato, Piano di Recupero).

Interventi diretti:

Si attuano attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla categoria E (Ristrutturazione Urbanistica), limitatamente a quelli definiti dalle relative schede allegate al presente Regolamento (Allegato A) ed a quelli di cui all’art.5 comma 3 della LRT 64/95 e succ. modifiche, nonché gli interventi di trasformazione non edilizia.

Art. 10 - Nuovi edifici rurali

Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali (edifici di civile abitazione e annessi agricoli).

Art. 11 – Manufatti a carattere temporaneo per attività agricole legate al tempo libero

1) Al fine di mantenere l’assetto paesaggistico ed agrario, è consentita l’installazione di manufatti temporanei necessari all’esercizio delle attività agricole prevalentemente legate all’autoconsumo.

2) E’ ammessa l’installazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, condotti a qualunque titolo.

3) L’installazione dei manufatti di cui al precedente comma 1 è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. la superficie agricola mantenuta in produzione sia non inferiore a mq 10.000;

b. il manufatto sia destinato esclusivamente al ricovero degli attrezzi agricoli necessari per la coltivazione e la manutenzione del fondo o ad attività connesse (stoccaggio temporaneo dei prodotti coltivati, ecc.);

- c. sul fondo non siano presenti edifici o manufatti in grado di adempiere alla funzione di cui al punto precedente.
- 4) La realizzazione dei manufatti è subordinata ad autorizzazione edilizia. Nella richiesta l'interessato dovrà dichiarare:
- le motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
 - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui al successivo comma 6;
- 5) Il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, ha valenza temporale collegata al permanere della coltivazione del fondo con impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione. L'autorizzazione si intende decaduta nel caso in cui vengano meno le suddette condizioni o in presenza di degrado.
- 6) I manufatti in oggetto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Struttura in muratura tradizionale aventi la superficie utile massima di mq 10,50; l'altezza del manufatto non potrà superare i m.l. 2,60;
 - Pareti traforate ottenute mediante mattoni disposti secondo un disegno a losanga.
 - Laddove esistono sistemazioni a terrazzamenti si prescrive di realizzare la copertura ad una falda con pendenza omogenea e altezza di gronda costante. Il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi ed embrici in laterizio. La pendenza massima consentita delle falde di copertura è del 30%.
 - Il pavimento dovrà essere realizzato in terra battuta o in pietra semplicemente appoggiata sul terreno;
- 7) Non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o l'allacciamento alla rete idrica ed elettrica. Il manufatto dovrà essere correttamente inserito nell'ambiente in modo da non generare degrado ambientale o visivo.

Art. 12 – Manufatti precari

E' ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle ad esse connesse definite ai sensi dell'art.2 della LRT 64/95, di manufatti precari realizzati con strutture in legno semplicemente appoggiate a terra. La volumetria massima ammissibile è di 40 m³; l'altezza massima è di 2,5 ml. I manufatti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno assemblato in modo da consentire l'agevole smontaggio e rimozione. Non è consentito l'uso di pavimentazioni stabilmente fissate al suolo. Il manufatto dovrà essere inserito armoniosamente nel contesto.

L'interessato dovrà inoltre dichiarare:

- le motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
- le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui sotto specificato;
- il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

Titolo III – Disciplina delle trasformazioni fisiche e dell'uso

Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento, le seguenti trasformazioni:

Interventi a scala edilizia

Mutamenti della destinazione d'uso

Art. 13 - Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui agli art. 10, 11, 12, 13 del R.U.

Per quanto concerne la disciplina degli interventi degli edifici che ricadono nel perimetro delle A.N.P.I.L., il presente Rego-

lamento fa riferimento alle sezioni I e II di cui agli art. 10-11-12-13 del Regolamento Urbanistico.

La disciplina degli edifici classificati come “Invarianti Strutturali” nella Tav. 4 del Piano Strutturale, è definita dall’art. 35 delle norme del Regolamento Urbanistico. Per gli edifici oggetto di specifica schedatura (Allegato n. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico) si prescrive la salvaguardia dei caratteri tipologici, morfologici e formali, con interventi di risanamento conservativo senza alterazione di volumi e superfici.

In particolare per tutti gli edifici si prescrive:

Aspetti di finitura e coloritura delle facciate

Per la realizzazione di nuovi intonaci e per gli aspetti di finitura e coloritura superficiale valgono le prescrizioni di cui Allegati A e B del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.).

Aperture e infissi

È vietato riquadrare finestre, porte-finestre, porte e portoni con marmi ed altri materiali. Sono vietati infissi, porte, porte-finestre persiane realizzate in acciaio, ferro, alluminio anodizzato o verniciato (oro, argento, ecc.) o in materie plastiche.

Coperture

Devono essere mantenuti l’originario andamento delle coperture e gli elementi di coronamento, le altane, i comignoli e i manti di copertura antichi.

I nuovi manti di copertura devono essere realizzati in coppi ed embrici toscani (colori analoghi a quelli dell’edilizia storica).

È vietata la realizzazione di terrazze incassate nel tetto.

Le prese d’aria, gli sfiati degli impianti igienico-sanitari e di riscaldamento ed in generale le parti eccedenti l’estradosso del manto di copertura, dovranno essere realizzate con metodi costruttivi di tipo tradizionale.

Gronde

È prescritta la conservazione, il restauro e il ripristino delle gronde di pregio e di carattere tradizionale attenendosi alla forma e ai materiali originari.

Piscine

Su tutta l’area delle A.N.P.I.L. è vietata la costruzione di piscine all’aperto.

Tutela delle specie faunistiche

Prima di effettuare gli interventi di restauro degli edifici, dovrà essere verificato l’insediamento di specie faunistiche di particolare interesse naturalistico, previa certificazione da rilasciare a cura del Servizio ambiente del Comune. In caso affermativo dovranno essere assunte tutte le cautele e gli accorgimenti atti alla tutela delle medesime.

Art. 14 - Mutamenti della destinazione d’uso

Valgono le prescrizioni dell’art.30 del R.U.

Titolo IV - Tutela delle componenti paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali del territorio

Il presente titolo è diretto alla tutela delle componenti paesaggistiche, naturali ed ambientali del territorio delle ANPIL, anche in applicazione di quanto disposto agli artt. 11, 12 e 19 delle Norme del Piano Strutturale ed in coerenza con la disciplina di cui ai

capi IV, V, VI, VII delle Norme del vigente P.T.C.

Art.15 - Norme generali

1) Non sono consentite trasformazione dei boschi, ovvero interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione per un uso del suolo diverso da quello forestale. Fanno eccezioni le trasformazioni connesse con la necessità di realizzare opere di pubblico interesse. In tal caso, l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico sarà rilasciata dal Comune, mentre l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sarà rilasciata, in conformità con la vigente normativa regionale:

1. dal Comune nel caso di "trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive" (art 42 comma 5 lett. a della LRT 39/2000);
2. dalla Provincia, nel caso di "trasformazione del bosco" (art 42 comma 4 lett. a della LRT 39/2000).

Fanno altresì eccezione le trasformazioni dei boschi insediatisi in oliveti abbandonati. In tal caso la trasformazione saranno valutate in rapporto agli indirizzi e prescrizioni del PTC e delle vigenti normative in materia.

In ogni caso, per ogni trasformazione, è richiesto il parere del Comitato scientifico che dovrà tra l'altro valutare l'interazione tra l'intervento e la presenza di ecosistemi di comprovata valenza naturalistica, indicando nel parere eventuali particolari prescrizioni per la loro tutela.

2) Non è consentita la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici, ai sensi dell'art. 45 della LRT 39/2000 e successive modifiche. L'autorizzazione al

taglio è disciplinata dagli artt. 47 e 47 bis della LRT 39/00 e ss.

3) La difesa fitosanitaria dei boschi è a carico dei soggetti possessori/proprietari dei medesimi, così come prescritto dall'art. 57 della LRT 39/2000 e ss. La Provincia dovrà comunicare al Comune le necessità di difesa individuate ai sensi dell'art 57 comma 2 della legge, e stabilire con lo stesso, in accordo con ARPAT, le modalità di intervento che saranno sottoposte al parere preventivo del Comitato scientifico. Il Comitato scientifico si dovrà esprimere preventivamente anche nel caso previsto dall'art. 57 comma 4 della suddetta norma, qualora siano attivati i Progetti di intervento pubblici ivi previsti. Il suddetto parere preventivo è richiesto anche nel caso di intervento proposto dall'Amministrazione comunale.

4) Ai fini della tutela dei boschi dai danni provocati dalla fauna selvatica, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della LRT 39/00 e ss., il Comune, sentito il parere del Comitato di gestione, potrà proporre alla Provincia, programmi di intervento atti a mantenere una densità faunistica compatibile con la tutela dell'ambiente.

5) Ai fini della tutela degli alberi dichiarati monumentali o assimilabili ad essi per valore scientifico, storico, paesaggistico, si applica la disciplina prevista dalla LRT 60/98.

Art. 16 - Norme specifiche

1) Tutela degli ecosistemi

Le presenti norme vengono emanate sulla base di quanto già indicato in materia, a titolo di indirizzo, nel Regolamento Urbanistico. La disciplina richiama altresì le prescrizioni di cui alle seguenti leggi e regolamenti: L.R.T. n°39/2000 "Legge Forestale" e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento forestale della Toscana approvato con delibera di G.R. n° 829 del 4 agosto

2003; LRT n°16/99 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”, LRT n°60/98 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica all’art. 3 della LR 11 aprile 1995, LRT 36/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli Habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla LRT n°7 del 23 gennaio 1998. Modifiche alla LRT 11 aprile 1995 n°49”; LRT 48/94 “Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore”; LRT 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e per il prelievo venatorio”, delibera di GR n° 260 del 19 marzo 2001 in materia di limiti dei prodotti secondari del bosco.

a. **Castagneti:** al fine di tutelare la valenza storico paesaggistica dei boschi di castagno (cedui e da frutto), sono vietati interventi diretti alla sostituzione del castagno con altre specie arboree. La sostituzione è consentita, con le procedure di cui alla LRT 39/00, previo parere del Comitato Scientifico, solo nel caso di dimostrata irreversibile compromissione fitopatologica del soprassuolo arboreo e solo con specie latifoglie autoctone da scegliere in funzione delle caratteristiche pedologiche e del microclima. Il Comitato Scientifico dovrà esprimersi anche in merito alla scelta della specie sostitutiva.

b. **Pinete:** sul Monte Pisano in generale e nelle A.N.P.I.L. in particolare, le pinete (*Pinus pinaster*) costituiscono un’importante testimonianza dell’uso storico del suolo e della biodiversità. Tuttavia i soprassuoli a pineta, per l’elevata infiammabilità della specie, sono facilmente percorsi dal fuoco.

Per quanto riguarda i casi in cui è opportuno procedere alla sostituzione del pino marittimo (*Pinus pinaster*) con latifoglie autoctone la scelta della specie sostitutiva, è sottoposta al parere del Comitato Scientifico.

co. Ove le caratteristiche del substrato ed il microclima lo consentono, sono da privilegiare, tra le latifoglie, la quercia da sughero (*Quercus suber* s.l.), il leccio (*Quercus ilex*) e l’orniello (*Fraxinus ornus*).

Nel caso specifico dell’infestazione di *Matsucoccus feytaudi* su pino marittimo è consentito il taglio fitosanitario delle pinete, ai sensi del D.M. 22 novembre 1996, previa dichiarazione da inoltrare alla Provincia di Pisa e al Comune.

c. **Popolamenti misti con robinia:** dovranno essere favoriti tutti gli interventi atti al contenimento ed eliminazione della specie (*Robinia pseudoacacia*).

d. **Popolamenti di vegetazione igrofila:** Nell’A.N.P.I.L. Valle delle Fonti, lungo il torrente Zambra, sono presenti popolamenti di vegetazione igrofila con prevalenza di ontano nero (*Alnus glutinosa*), alloro (*Laurus nobilis*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*). In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione degli ecosistemi umidi con particolare riferimento alle fasce verdi ripariali. Solo nel caso di dimostrato rischio per la pubblica sicurezza, possono essere autorizzati particolari interventi che prevedano anche l’eliminazione di esemplari arborei di pregio. Per quanto sopra il soggetto deputato al rilascio di autorizzazione al taglio (Provincia), dovrà richiedere il parere preventivo al Comune, allegando alla richiesta una relazione tecnica di dettaglio.

e. **Popolamenti di quercia da sughero:** Per l’elevata valenza storico paesaggistica di tali popolamenti e per la loro comprovata tolleranza al passaggio del fuoco, sono ammessi tutti gli interventi funzionali alla conservazione e all’avvio verso un popolamento puro. Non sono invece consentiti interventi di abbattimento della specie se non per

comprovate esigenze di tutela del popolamento. Per quanto sopra il soggetto deputato al rilascio di autorizzazione al taglio (Provincia), dovrà richiedere il parere preventivo al Comune, allegando alla richiesta una relazione tecnica di dettaglio.

L'estrazione del sughero, è disciplinata dall'art. 53 della LRT 39/00 e ss.

f. **Sassaie:** valgono le prescrizioni dell'art.34 del R.U.

g. **Oliveti** : per la valenza storico-paesaggistica e per le sistemazioni idrauliche e morfologiche che caratterizzano gli oliveti, sono consentiti interventi tesi al mantenimento della coltura e delle opere connesse (reticolo idraulico minore, muri a secco, terrazzamenti). Sono di norma vietate le operazioni di potatura atte a modificare la tradizionale forma di allevamento (a vaso) degli olivi ed il taglio al piede della pianta con eventuale estrazione delle ceppaie.

I suddetti interventi, potranno essere consentiti in casi particolari e solo previo rilascio di autorizzazione comunale. Nello specifico, il taglio al piede degli olivi è consentito solo in caso di gravi danni da gelate o parassiti ed altre calamità naturali. L'allevamento dei nuovi polloni dovrà avvenire con l'obiettivo di ricostruire la tradizionale forma a vaso.

L'abbattimento degli olivi con estrazione della ceppaia è consentito solo in caso di grave ed irreversibile compromissione fitosanitaria della pianta o per motivi collegati alla pubblica incolumità (eccessiva inclinazione...) o per eccessiva vicinanza a fabbricati.

Una eccezione alle precedenti indicazioni, è rappresentata dagli oliveti posti in aree non terrazzate, con roccia affiorante.

2) Tutela della flora spontanea, dei funghi, della fauna.

Essendo in corso, studi in campo e bibliografici per la redazione di una specifica Check list, le prescrizioni e i vincoli che seguono sono suscettibili di modifiche ed integrazioni alla luce dei risultati delle sopraccitate ricerche.

Prodotti secondari del sottobosco e degli oliveti

Ai fini del presente Regolamento si considerano prodotti secondari del sottobosco e degli oliveti:

- a. funghi epigei e ipogei;
- b. more di rovo;
- c. bacche di mirto (*Myrtus communis*);
- d. asparagi selvatici (*Asparagus acutifolius*; *A. tenuifolius*);
- e. muschi, licheni, felci;
- f. pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
- g. agrifoglio (*Ilex aquifolium*);
- h. erbe officinali.

a. Funghi epigei ed ipogei: la raccolta dei funghi ipogei è disciplinata dalla LRT 50/95. La raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla LRT 16/99 con le seguenti prescrizioni più restrittive rispetto alla norma:

- è vietata la raccolta di *Hygrophorus marzuolus* (dormiente);
- è vietata la raccolta di *Calocybe gambosa* (prugnolo) con dimensione del cappello inferiore a cm 4;
- *Amanita caesarea* (coccora o ovolo) è consentita la raccolta fino a un massimo di Kg. 1/giorno/persona.

b. Pungitopo e agrifoglio: è vietata la raccolta di pungitopo e agrifoglio (specie protetta ai sensi dell'art. 62 della LRT 39/00 e successive modificazioni).

c. Muschi, licheni e felci : è vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e

la raccolta dei muschi, dei licheni e delle felci.

d. Altri prodotti secondari del sottobosco: è consentita la raccolta degli altri prodotti secondari del bosco e/o degli oliveti, fatti salvi i diritti dei possessori/proprietari dei fondi, entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- More di rovo: 1000 grammi / persona / giorno;
- Bacche di mirto: 500 grammi / persona / giorno;
- Asparagi: *Asparagus acutifolius*: 60 steli/persona/giorno, la raccolta deve essere effettuata esclusivamente con strumenti di taglio, dalla ripresa dell'attività vegetativa al 31 maggio di ogni anno. E' vietato lo sradicamento dell'intera pianta. *Asparagus tenuifolius*: è vietata la raccolta.
- Specie officinali: quantitativo correlato ad un uso esclusivamente familiare.

È vietata la raccolta, a fini commerciali, di tutti i prodotti indicati al punto d). In prospettiva, la raccolta per i suddetti fini, potrà essere consentita (con modifica del presente Regolamento) solo a seguito dei risultati ed indicazioni di apposito studio in merito alla loro "vulnerabilità" ai fini della conservazione.

Tutela delle specie di particolare valore

E' vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta della felce florida (*Osmunda regalis*), specie protetta ai sensi dell'art 62 della LRT 39/00, e della periploca greca (*Periploca graeca*).

E' vietata la raccolta di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle orchidacee (*Orchidaceae*). In deroga alle disposizioni del presente articolo, possono essere rilasciate autorizzazioni specifiche e nominative per sole finalità scientifiche.

3) Accensione fuochi all'aperto

Per l'accensione dei fuochi all'aperto, valgono le disposizioni di cui all'art. 76 commi 1-2 della L.R.T. 39/2000 e ss., dell'art 63 del regolamento Forestale della Regione Toscana, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza comunale in materia di "accensione fuochi in terreni non boscati in area collinare".

4) Allevamento di animali.

Presenza di animali non configurabile come allevamento.

Nelle ANPIL è vietato l'allevamento di selvaggina ungulata.

L'attività di allevamento di animali all'aperto, diversa dall'allevamento di ungulati, è disciplinata dalla vigente normativa in materia e sottoposta al parere del Comitato scientifico.

Previo parere favorevole del Comitato scientifico, potrà essere autorizzata la presenza di altre specie animali in entità numericamente limitata.

In ogni caso:

- se la presenza animale è riferita a specie equine, l'autorizzazione non potrà consentire di superare il carico di n° 1 capo/3 ha e dovrà prevedere una verifica periodica per accertare eventuali danni all'assetto del suolo con particolare riferimento alla stabilità dei terrazzamenti. All'accertamento del danno potrà seguire la revoca dell'autorizzazione.
- se il pascolo è riferito a specie ovine e caprine, l'autorizzazione non potrà consentire di superare il carico di n° 4 capi/ ha.

5) Olivicoltura

Negli oliveti sono consentite le ordinarie pratiche agricole.

E' auspicabile l'attivazione di tecniche di lotta guidata contro i parassiti animali e fungini dell'olivo ed ancor più di tecniche biologiche di coltivazione. L'Amministrazione comunale si adopererà per incentivare queste metodologie, anche con proprie iniziative.

6) Recinzioni e barriere di protezione da selvatici

Non sono consentite recinzioni se non di pertinenza di edifici. Per dette aree, valgono le prescrizioni di cui all'allegato A del Regolamento di gestione. In deroga al presente divieto, nel caso di allevamenti autorizzati di animali, nelle forme indicate al precedente punto 4, è consentita la realizzazione di una recinzione di altezza massima 80 cm, dal piano di campagna, senza fondazioni continue, in pali di castagno e filo zincato non spinato o filo elettrificato, purchè sia lasciata una luce libera da terra pari a 10/15 cm dal piano di campagna, atta a consentire il libero transito della piccola fauna. Recinzioni di tipologia diversa da quella sopra indicata sono sottoposte ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Comitato di gestione.

Al fine di proteggere le superfici terrazzate coltivate a oliveto o ad altra coltura (castagno, vite, ecc.) dai danni provocati da animali selvatici (ungulati), possono essere realizzate e/o ripristinate barriere protettive in pali di castagno e rete zincata a maglia larga, di altezza massima 80 centimetri e luce libera da terra pari a 10/15 cm, come sopra specificato. La fattibilità degli interventi deve essere valutata caso per caso e sottoposta ad autorizzazione comunale.

7) Illuminazione

La disciplina dettata dal presente articolo ha la finalità di salvaguardare la fauna notturna e le rotte migratorie dell'avifauna

dai fenomeni dell'inquinamento luminoso, inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale verso la volta celeste.

Per l'illuminazione pubblica e privata non possono essere impiegati fasci luminosi orientati verso l'alto: la prescrizione è riferita sia a fasci fissi che mobili.

Il presente articolo non disciplina gli impianti funzionali al servizio antincendio e alla segnaletica luminosa di sicurezza, gli impianti per cantieri, manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità

8) Segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo della viabilità

La segnaletica e la cartellonistica funzionale alla valorizzazione, alla conoscenza e alla promozione delle A.N.P.I.L., sia di carattere pubblico che privato, dovrà essere omogenea su tutto il territorio delle A.N.P.I.L., secondo l'allegato H. Il progetto, da sottoporre ad autorizzazione comunale, dovrà essere corredato da idonea documentazione atta alla valutazione delle caratteristiche costruttive ed al contenuto tematico. Nel caso di intervento pubblico, l'autorizzazione coincide con l'approvazione del progetto. Tutti gli elementi di arredo da installare lungo la viabilità a cura di soggetti privati o pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati previo parere del Comitato di gestione.

9) Sistemazioni vegetazionali

Le sistemazioni vegetazionali a servizio della viabilità pubblica o privata devono essere effettuate con specie autoctone o naturalizzate. Se l'intervento è di carattere privato, deve essere richiesta specifica autorizzazione al comune. Alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica con l'indicazione delle specie che si intendono mettere a dimora.

Per le sistemazioni vegetazionali di pertinenze di edifici (per stretta pertinenza, si intende l'ambito di volta in volta definito dallo stato dei luoghi. Potranno costituire margine logico della pertinenza, percorsi, dislivelli, limiti tra soprassuoli diversi) sarà necessaria l'autorizzazione comunale basata sulle prescrizioni di cui all'Allegato A del Regolamento di Gestione delle ANPIL, e su eventuali approfondimenti (censimento delle specie arboreo-arbustive delle aree di pertinenza stesse e studio delle carte di uso del suolo del Catasto Leopoldino, Allegato D).

10) **Pavimentazioni**

Nel rispetto della normativa vigente, sono consentite le seguenti pavimentazioni esterne:

- **edifici**: in pietra locale o a questa assimilabile per aspetto e colore, tale da armonizzarsi con il contesto. Potranno essere altresì impiegati materiali di recupero (mezzane, mattoni etc.) o elementi nuovi ma ad essi assimilabili.

- **viabilità pubblica, ad uso pubblico, poderale e privata**: fermo restando quanto disciplinato dal paragrafo relativo alle Strade e fermo restando l'obbligo di mantenere e reintegrare le preesistenti pavimentazioni in pietra con materiali lapidei similari, nel caso di **nuove pavimentazioni** (necessità di pavimentare tratti limitati di viabilità per motivi dettati dalla forte pendenza, etc...) dovrà essere impiegato esclusivamente materiale lapideo pressato oppure fissato con resine stabilizzanti o cementato nei punti di massima pendenza; il tutto dovrà comunque mantenere l'aspetto esteriore dei materiali lapidei locali. L'intervento è soggetto ad autorizzazione comunale.

11) **Strade**

La realizzazione di nuove strade potrà essere ammessa solo all'interno di un piano complessivo di valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici o per interventi di interesse pubblico. L'intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione.

Per le strade vicinali e poderali è vietata l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi previa autorizzazione comunale. Valgono le prescrizioni dell'art.34 comma 3 punto "b" del R.U.

12) **Elementi architettonici o naturali con valore di segno territoriale**

Per i manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco, metati, individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli strumenti urbanistici comunali o assimilabili a questi in virtù delle loro caratteristiche, valgono le prescrizioni dell'art.34 comma 3 punto "c" del R.U. Sono comunque sempre soggetti a conservazione e a restauro conservativo gli elementi decorativi come stemmi lapidei o dipinti, immagini votive, iscrizioni, meridiane, orologi, mostre e cornici dipinte o a rilievo. Sono altresì vietati interventi di falsificazione e sostituzione degli elementi architettonici presenti con materiali a base cementizia o non di provenienza locale. Tutti gli interventi sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli strumenti urbanistici comunali o assimilabili a questi in virtù delle loro caratteristiche, è obbligatoria la tutela. Tutti gli interventi non classificabili come interventi

di manutenzione sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo parere del Comitato di gestione. Valgono comunque le prescrizioni dell'art.34 comma 3 punto "d" del R.U.

13) Difesa del suolo e del sottosuolo

Per l'assetto geomorfologico e per il sistema di regimazione idraulica dei versanti, valgono le seguenti prescrizioni:

a. E' vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziale, dei muri di contenimento a secco (muretti a secco) esistenti. Si rimanda alle prescrizioni dell'art. n°34 punto "c" del R.U.

b. E' vietata ogni modificazione morfologica, anche parziale, del sistema dei terrazzamenti in terra, privi di muri di contenimento. Si rimanda alle prescrizioni dell'art. n°34 punto "e" del R.U.

c. Per interventi che prevedano l'esecuzione di sbancamenti di tratti di versante si rimanda alle prescrizioni dell'art.34 punto "e" del R.U.

d. Sono vietati gli interventi che interferiscono con le scaturigini naturali di acque sotterranee, ancorché non captate, o che interferiscono o danneggiano il sistema dei condotti ipogei. Valgono a riguardo le prescrizioni dell'art.34 punto "e" del R.U.

14) Torrenti e rete idraulica di drenaggio superficiale.

Corsi d'acqua (torrenti): è vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione dell'alveo e delle sponde, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi previo parere del Comitato di gestione ed autorizzazione comunale.

Elementi della rete idraulica di drenaggio superficiale (fosse, scoline): è vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o

l'artificializzazione, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi previo parere del Comitato di gestione ed autorizzazione comunale.

Per i predetti elementi, qualora non di proprietà pubblica, è fatto obbligo di manutenzione da parte dei proprietari o possessori dei fondi interessati.

Gli interventi di manutenzione, sia di carattere privato che pubblico, dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti al parere del Comitato di gestione e ad autorizzazione comunale.

15) Interventi per la difesa da incendi.

E' consentita la realizzazione di tutte le opere ed interventi strettamente funzionali alla salvaguardia dei soprassuoli dagli incendi boschivi (cesse parafuoco, invasi per la raccolta delle acque, punti di approvvigionamento di acqua, piste forestali ecc.). Per tali opere dovrà essere acquisito oltre ai pareri degli organi istituzionali, anche il parere del Comitato di Gestione a cui spetta, nel caso specifico:

- accertare, nel caso nella progettazione non siano state impiegate tecniche di ingegneria naturalistica, l'effettiva impossibilità di ricorrervi;
- verificare possibili interazioni delle opere con la presenza di eventuali stazioni di entità biologiche di rilevante interesse naturalistico (specie inserite nella Red List nazionale o Europea; specie di particolare interesse fitogeografico..), individuando alternative che rendono compatibili la necessità di realizzazione

dell'opera con la tutela delle specie rilevate.

16) Prescrizioni per la progettazione e l'attuazione degli interventi pubblici e privati relativi a interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica, interventi di trasformazione dell'assetto fondiario, interventi di gestione forestale

Nella realizzazione di nuove opere pubbliche o private di difesa del suolo e regimazione idraulica, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, si dovrà fare ricorso all'uso di tecniche di Ingegneria Naturalistica. Nel rispetto della direttiva della Regione Toscana sui criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica, approvata con delibera di C.R. n° 155 del 20.05.1997, dovranno essere evitati interventi che prevedano manufatti in calcestruzzo, scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite, rivestimenti dell'alveo e sponde dei torrenti in calcestruzzo, tombamenti, rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua, taglio non selettivo della vegetazione riparia, arbustiva e arborea. Solo nel caso in cui, per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, si renda necessario realizzare gli interventi di cui sopra, il progetto dell'opera dovrà contenere uno o più specifici elaborati tecnici atti a dimostrare l'indispensabilità dell'intervento. Il progetto, soggetto al parere del Comitato di gestione e ad autorizzazione comunale, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le possibili tecniche di mitigazione dell'impatto paesaggistico e biologico dell'opera.

Nel rispetto della direttiva della Regione Toscana sopra citata, i progetti relativi agli interventi strutturali di consolidamento delle sponde dei torrenti, ed in generale gli interventi che interferiscono sui biotopi, le fasce verdi ripariali e le aree di naturale espansio-

ne con relative zone umide collegate, dovranno, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, garantire il mantenimento e la ricostituzione dei caratteri di naturalità degli ecosistemi ripariali, tenuto conto delle specie autoctone presenti nell'area di intervento. In questa ottica: al di fuori dell'alveo normalmente attivo, gli interventi di abbattimento degli esemplari arborei di alto fusto, dovranno essere limitati agli individui che possono compromettere, per stato fitosanitario, inclinazione, scarsa radicazione, la sicurezza idraulica. Dovranno essere altresì mantenute le associazioni naturali presenti lungo il corso dei torrenti;

Negli interventi di trasformazione fondiaria dovranno essere evitate:

l'alterazione dell'assetto morfologico dei suoli se non per comprovate esigenze di sicurezza. Allo scopo dovranno essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica. Soluzioni diverse devono essere adeguatamente motivate (es. sicurezza). L'intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione.

l'alterazione delle modalità di regimazione idraulica della superficie agricola, se non per comprovate esigenze, da effettuarsi in ogni caso con modalità compatibili con le caratteristiche morfologiche ed ambientali dei luoghi. L'intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere del Comitato di gestione

17) Energia da fonti rinnovabili

Sono auspicabili azioni volte al risparmio energetico attraverso l'installazione di appositi pannelli. L'installazione di questi dispositivi deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale che si adopererà per incentivare l'applicazione di queste metodologie, anche con proprie iniziative.

18) Impianti di fitodepurazione

A servizio degli edifici presenti nelle A.N.P.I.L., l'Amministrazione comunale incentiva (delibera di G.M n°17 del 03.02.2001) la realizzazione di impianti di fitodepurazione (impianti realizzati con l'impiego di idonee specie vegetali, ad elevata capacità di rimozione degli inquinanti).

19) Linee elettriche e telefoniche

E' consentita esclusivamente la realizzazione di linee elettriche e telefoniche interrato, salvo casi specifici da sottoporre al parere del Comitato di gestione. L'individuazione dei tracciati deve essere oggetto di un'attenta valutazione al fine di limitare i danni che l'apertura di profonde trincee potrebbe arrecare all'ambiente circostante. A tal fine dovranno essere utilizzati i tracciati stradali esistenti come sede preferenziale per l'interramento dei cavi. Alla documentazione presentata al Comune per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere allegata una relazione tecnica per la valutazione dei potenziali danni che la realizzazione e l'esercizio delle nuove linee potrebbero comportare nei confronti degli ecosistemi naturali.

TITOLO V - Modalità di fruizione delle A.N.P.I.L. Vigilanza e controllo. Sanzioni.

Art. 17 - Viabilità interna e di accesso alle ANPIL: modalità di fruizione

Ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera a) della L.R.T .48/94, nelle A.N.P.I.L. è vietata la circolazione con mezzi motorizzati ad eccezione del tratto di strada asfaltato che dalla Statale Abetone (Località San Giusto) conduce alla località La Croce. Nell'A.N.P.I.L. Monte Castellare, è consentito l'accesso con mezzi motorizzati, fino al Centro Parco e

alla Foresteria, ai soggetti diversamente abili e ai soggetti specificatamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

In deroga al divieto di cui sopra, la circolazione fuori strada è consentita ai mezzi individuati dall'art. 3 della LRT 48/94.

L'accesso pedonale e/o ciclistico alle A.N.P.I.L. è consentito attraverso la rete di sentieri individuati nella "Carta dei sentieri delle ANPIL".

Art. 18 - Attività venatoria

E' consentita l'attività venatoria, con modalità e tempi previsti dalla L.R.T. 157/ 92.

Art. 19 - Aree attrezzate

E' consentito l'uso delle attrezzature appositamente predisposte per la fruizione.

E' vietato il danneggiamento della cartellonistica, dei tavoli, dei cestini e di ogni altra attrezzatura appositamente installata sui percorsi e nelle aree attrezzate.

E' vietato l'abbandono dei rifiuti.

Art. 20 - Vigilanza e controllo

All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento provvedono gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57 C.C.P. con particolare riferimento agli organi di polizia forestale, di polizia provinciale, municipale, nonché alle guardie ambientali volontarie secondo le modalità indicate negli articoli 5 e 6 della L.R.T. n° 7/1998.

Art. 21 – Visite guidate, didattica, accoglienza

Il servizio di visite guidate e le attività didattico - scolastiche e di educazione ambientale, saranno gestite dall'Amministrazione comunale mediante

l'utilizzo di personale proprio o di operatori esterni abilitati a svolgere le funzioni e i compiti assegnati. Detti operatori dovranno essere in regola con le disposizioni di cui alla L.R.T. 42/2000, ove necessario, e verranno individuati sulla base delle competenze ritenute di volta in volta più idonee all'incarico da svolgere.

Gli Enti, Associazioni e/o privati, che intendono svolgere autonomamente progetti e/o attività di educazione ambientale, didattica naturalistica e altro, devono presentare istanza all'Amministrazione comunale, allegando una relazione sulle modalità e i tempi di attuazione dei progetti o delle attività di cui sopra.

L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare lo svolgimento delle attività con facoltà di sospendere temporaneamente od anche interrompere le medesime, motivando adeguatamente il provvedimento.

Il titolare del progetto o della attività, è tenuto a presentare relazioni (o comunicazioni) intermedie sullo stato di avanzamento e, al termine, una relazione finale con i risultati conseguiti.

L'accesso dei gruppi (gruppi turistici, scolaresche, etc.) dovrà essere disciplinato con apposito atto che terrà conto del carico massimo di utenti in rapporto alla tutela dell'ecosistema, dell'attività venatoria, della quiete dei residenti.

Nelle A.N.P.I.L., la fruizione e l'accoglienza nelle strutture di proprietà o comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, è di competenza del Comune. Il Comune potrà affidare la gestione totale o parziale dei servizi di accoglienza, a terzi, sulla base di specifica convenzione.

Art. 22 - Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento, ove non specificatamente disciplinato dal

Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dalle norme di riferimento.

1. Manufatti precari: mancata rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato, sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 Euro, con obbligo di rimozione dello stesso.

2. Sostituzione del castagno con altre specie senza autorizzazione: sanzione amministrativa da 250,00 a 2.500,00 Euro per ogni 1000 mq. (o frazioni minori) di intervento.

3. Popolamenti di vegetazione igrofila: interventi sulla vegetazione igrofila in assenza della prescritta autorizzazione: sanzione amministrativa da 100,00 a 700,00 Euro per ogni 1000 mq o frazioni minori di intervento.

4. Popolamenti di quercia da sughero: abbattimento di esemplari di quercia da sughero in assenza della prescritta autorizzazione comunale: sanzione amministrativa da 100,00 a 700,00 Euro per ogni esemplare abbattuto.

5. Oliveti: in assenza di autorizzazione comunale: a) potatura atta a modificare la forma di allevamento a "vaso": sanzione amministrativa da 50,00 a 150,00 Euro/pianta; b) taglio al piede senza estrazione di ceppaia: sanzione amministrativa da 50,00 a 150,00 Euro/pianta; c) taglio al piede con estrazione di ceppaia: sanzione amministrativa da 80,00 a 200,00 Euro/pianta;

6. Allevamento di animali : violazione delle norme previste dall'articolo 16, punto 4 del presente regolamento: sanzione amministrativa da 100,00 a 400,00 Euro, con obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione.

7. Recinzioni:

– realizzazione di recinzioni (escluso il caso di recinzioni per la presenza di alle-

- vamento animale, soggetto a particolare disciplina): sanzione amministrativa da 150,00 a 300,00 Euro, con obbligo di riconduzione in pristino dell'area oggetto di intervento;
- realizzazione di recinzioni di pertinenza di edifici, senza autorizzazione e in difformità alle prescrizioni di cui all'allegato A al presente Regolamento: sanzione amministrativa da 200,00 a 400,00 Euro, con obbligo di richiedere l'autorizzazione e uniformare la recinzione alle disposizioni in essa contenute.
 - realizzazione di recinzioni per allevamenti animali diverse da quelle consentite, in assenza di autorizzazione comunale: sanzione amministrativa da 150,00 a 300,00 Euro con obbligo di richiedere l'autorizzazione e uniformare la recinzione alle disposizioni in essa contenute.
- 8. Illuminazione:** fasci luminosi orientati verso l'alto: sanzione amministrativa da 50,00 a 100,00 Euro con obbligo di uniformare l'illuminazione alle prescrizioni di cui all'art. 16, punto 6 del presente regolamento;
- 9. Segnaletica:** realizzazione di segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo, in assenza di autorizzazione comunale: sanzione amministrativa da 100,00 a 200,00 Euro, con obbligo di uniformare quanto realizzato, alle prescrizioni del presente regolamento.
- 10. Sistemazioni vegetazionali:** interventi attuati in assenza di autorizzazione comunale: sanzione amministrativa da 300,00 a 500,00 Euro, con prescrizione di sostituire le specie messe a dimora (se non rientranti nel quadro descritto all'art. 16, punto 9 del presente regolamento) con altre da autorizzare.
- 11. Pavimentazione:** interventi attuati in assenza di autorizzazione: sanzione amministrativa da 200,00 a 300,00 Euro con prescrizione di uniformare la pavimentazione alle disposizioni del presente regolamento;

12. Elementi architettonici o naturali con valore di segno territoriale: interventi attuati in assenza di autorizzazione comunale: sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 Euro con obbligo di uniformare gli interventi alle prescrizioni di cui all' articolo 12 del presente regolamento.

13. Difesa del suolo e del sottosuolo: interventi attuati in assenza di autorizzazione comunale: oltre ad eventuali altre sanzioni prescritte dalla vigente normativa in materia, si applica la sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 Euro con obbligo di uniformare gli interventi alle prescrizioni di cui all' articolo 13 del presente regolamento.

14. Torrenti e rete idraulica di drenaggio superficiale: interventi attuati in assenza di autorizzazione comunale: oltre ad eventuali altre sanzioni prescritte dalla vigente normativa in materia, si applica una sanzione amministrativa da 150,00 a 300,00 Euro con obbligo di uniformare gli interventi alle prescrizioni di cui all' articolo 14 del vigente regolamento.

15. Linee elettriche e telefoniche: linee realizzate in assenza di autorizzazione e/o in maniera difforme dalle modalità attuative autorizzate: oltre ad eventuali altre sanzioni prescritte dalla vigente normativa in materia, si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 500,00 Euro, con prescrizione di uniformare la linea alle prescrizioni dell'autorizzazione

16. Aree attrezzate: danneggiamento di aree attrezzate: sanzione amministrativa da 200,00 a 2000,00 Euro

17. Flora e prodotti del sottobosco:

- danneggiamento, distruzione, estirpazione e raccolta di orchidee: sanzione amministrativa da 3,00 a 20,00 Euro per ogni esemplare fino ad un massimo di €100,00.
- danneggiamento, distruzione, estirpazione, e raccolta della felce florida: sanzione

- ne amministrativa da 15,00 a 200,00 Euro per ogni esemplare;
- danneggiamento, distruzione, estirpazione e raccolta di muschi, licheni e felci (diverse dalla precedente): sanzione amministrativa da 10,00 a 50,00 Euro;
 - danneggiamento, distruzione, estirpazione e raccolta di periploca greca: sanzione amministrativa da 30,00 a 500,00 Euro;
 - raccolta di piante officinali in quantità difformi dal quelle specificate all'art. 16 punto 2 del presente regolamento, in assenza di specifiche prescrizioni conseguenti lo studio ivi citato: sanzione amministrativa da 30,00 a 90,00 Euro;
 - raccolta di more di rovo, bacche di mirto, oltre il quantitativo consentito: sanzione amministrativa da 60,00 a 100,00 Euro;
 - raccolta di asparagi (*Asparagus acutifolius*) oltre il quantitativo consentito: sanzione amministrativa da 10,00 a 50,00 Euro;
 - raccolta di asparagi (*Asparagus tenuifolius*) sanzione amministrativa da 30 a 160,00 Euro.
- 18. Funghi:** raccolta di *Hygrophorus marzuolus*, raccolta di *Calocybe gambosa*, con dimensione del cappello inferiore a cm 4, raccolta di *Calocybe gambosa* e di *Amanita caesarea* oltre a 1 Kg/persona/giorno: sanzione amministrativa da 5 a 10 Euro ad esemplare;

Art. 23 – Abrogazioni

È abrogato il regolamento di gestione delle ANPIL Monte Castellare - Valle delle Fonti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 29/06/1998.

Linee guida per gli interventi edilizi nelle A.N.P.I.L.

SCHEDA TECNICA N°1

Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui all'art.13 del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.

Aspetti di finitura e coloritura delle facciate

Per l'edilizia di valore storici consiglia in generale il restauro e l'integrazione degli intonaci esterni realizzati a base di calce.

Per la realizzazione di nuovi intonaci si suggeriscono composizioni a base di calce come specificato dall'Allegato C del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L..

Intonaci e malte: gli intonaci e le malte ed ogni strato di finitura devono essere realizzati con composizioni a base di calce sulla base di quelli antichi esistenti "in loco" o presenti in edifici limitrofi, sono utili le indicazioni sulla loro composizione contenute nell'Allegato C del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L..

Coloriture e finiture superficiali: Per gli edifici che conservano l'originaria colorazione superficiale a base di calce, come individuato nelle Schede Norma (Allegato A al presente Regolamento), si consiglia di attenersi per la scelta della cromia al campione esistente. Per ottenere analoghi timbri cromatici è necessario utilizzare prodotti a base di calce.

Paramenti murari: È sconsigliato lasciare "a vista" paramenti murari o brani di essi (archi di scarico, mattoni e pietre comprese quelle angolari, architravi), salvo casi specifici da valutare dopo un'attenta analisi storica e documentaria (carattere tipologico dell'edificio, resti archeologici o di provato valore storico). È frequente vedere lasciati "a vista", sia su superfici interne ed esterne, archi in laterizio in corrispondenza di aperture. Questa pratica costituisce una triste licenza progettuale e un grave errore interpretativo poiché essi solo raramente sono ascrivibili a preesistenze murarie, ma sovente sono presenti per necessità esclusivamente strutturali al fine di ridurre e meglio distribuire i carichi sugli architravi sottostanti. Allo stesso tempo è un grave errore eliminare gli architravi in pietra di porte o finestre per evidenziare l'arco di scarico soprastante conferendo superiormente all'apertura una conclusione arcuata contraria alla tipologia delle aperture rintracciabile nell'edilizia storica.

Nel caso di edifici di cui si provi, attraverso analisi archivistica e muraria, un'origine medioevale e tale da costituire notevole motivo d'interesse da un punto di vista storico o architettonico, è permesso lasciare a vista brani di paramenti murari purché sia garantita la leggibilità della testimonianza edilizia nel suo sviluppo temporale diacronico. Sono da evitare interpretazioni libere del manufatto attraverso la stesura di arbitrarie pezzature di intonaco e la scoperta di limitate porzioni murarie secondo soggettivi criteri estetici.

Tubi di scarico, canne di ventilazione, canne fumarie ecc.: è generalmente consigliato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canne fumarie sulle pareti esterne degli edifici.

Qualora si proceda al rifacimento degli intonaci o si intervenga con modifiche alla rete degli impianti (telefonici, gas, elettrici, ecc.) essi dovrebbero essere alloggiati nelle murature in modo da non alterare la conformazione architettonica dell'edificio. Preferibilmente sono da adottare soluzioni che individuano il tracciato degli impianti sui prospetti non principali.

SCHEDA TECNICA N°2

Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui all'art.13 del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.

Coperture

Per gli edifici che conservano l'originario sistema di copertura come specificato da apposita Scheda Norma (Allegato A al presente Regolamento) deve essere mantenuto l'andamento delle coperture esistente e devono essere conservati gli elementi di coronamento, le altane, i comignoli e i manti di copertura antichi, se necessario opportunamente integrati con elementi analoghi per forma e per cromia (coppi ed embrici in cotto possibilmente di recupero o aventi forme e colore analogo a quelli dell'edilizia storica).

Per gli edifici che sono stati oggetto di radicali interventi di trasformazione edilizia o di sostituzione degli elementi edilizi con elementi incongruenti (tegole marsigliesi, portoghesi, coppi ed embrici con cromie rosse intense) si favorisce una loro sostituzione con elementi di copertura della tradizione costruttiva locale e con cromie prossime a quelle originarie.

Le prese d'aria, gli sfiati degli impianti igienico-sanitari e di riscaldamento ed in generale le parti eccedenti l'estradosso del manto di copertura, dovranno essere realizzate con metodi costruttivi caratteristici degli analoghi elementi di tipo tradizionale. Nel caso di sfiati o tubi di areazione forzata è ammesso unicamente l'uso di cotto o rame; sono altresì vietati comignoli in cemento, cemento armato, plastica o simili.

SCHEDA TECNICA N°3

Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui all'art.13 del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.

Gronde

È promossa la conservazione e il restauro delle gronde tradizionali, delle mensole e dei cornicioni di gronda con modanature in laterizio ed intonaco. Per gli edifici specificati da scheda (Allegati A e B del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.) i sistemi di gronda piani a sostituzione di quelli originari devono essere riproposti secondo la tipologia tradizionale:

con travicelli in legno, correntina in legno e mezzane

con mezzane sbalzate

per il fianco di unità edilizie con copertura a capanna si prescrive unicamente la realizzazione di gronda con embrice sbalzato per un massimo di cm.8.

Canali di gronda e i pluviali

I canali di gronda e i pluviali dovrebbero essere realizzati a sezione circolare in rame.

SCHEDA TECNICA N°4

Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui all'art.13 del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.

Aperture e infissi

Si promuove la conservazione e il restauro delle porte e dei portoni originari comprese le parti metalliche (rostre, pomelli, battenti, serrature, ecc.).

Davanzali: dovrebbero essere realizzati in gorfantina, pietra serena, cardoso a “filo muro” oppure in mezzane disposte “filo muro”, sono sconsigliati aggetti di qualunque entità poiché altererebbero il delicato rapporto tra “pieni e vuoti” degli impaginati di facciata dell'edilizia storica.

Per gli edifici di rilevante valore storico e architettonico è necessario conservare i davanzali in pietra esistenti. Se interessati da fenomeni di degrado è opportuno consolidarli senza procedere alla loro totale o parziale sostituzione, che comporterebbe la perdita o dell'elemento architettonico.

Infissi: È promossa la conservazione e il restauro degli infissi, degli scuroli di carattere tradizionale; se ammalorati è preferibile la loro integrazione. Se mancanti o presenti in materiali e forme non corrispondenti alla tipologia tradizionale è consentita la loro realizzazione o sostituzione secondo la tipologia tradizionale. Gli infissi dovranno essere realizzati con il legno del luogo. Se verniciati si consiglia l'utilizzazione di colori grigio cenerino o verde chiaro.

Oscureamento: È sconsigliato l'uso di avvolgibili, serrande, stoini, veneziane, persiane, scuri esterni perché compromettenti l'equilibrio tra pieni e vuoti degli impaginati di facciata dell'edilizia storica. Sono ammessi scuroli o chiusure interne verniciate nello stesso colore dell'infisso.

Cancellate, inferriate e parti metalliche: Devono essere conservate le inferriate, le grate, le rostre di porte ed ogni elemento in ferro battuto. Eventuali nuovi parti in metallo dovrebbero essere oggetto di attenta progettazione da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione e devono conformarsi per materiali, processi realizzativi, colore a quelle originarie e dovranno essere improntate alla massima semplicità formale.

SCHEDA TECNICA N°5

Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui all'art.13 del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.

Solai

Case coloniche, metati ed annessi: I solai dovrebbero essere restaurati ed eventualmente ripristinati con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche formali originarie (mensole, elementi di orditura principale e secondaria, elementi laterizi).

È sconsigliata l'utilizzazione di tecnologie invasive di pulitura superficiale attraverso sabbiatura degli elementi di solaio, poiché con tale procedimento vengono abrasi gli strati superficiali.

Edifici specialistici, di pegio storico e architettonico ed edifici con originarie funzioni produttive (chiese, oratori, ville, ville-fattorie, palazzi, mulini, opifici, filande ecc.). I solai dovrebbero essere restaurati ed eventualmente ripristinati con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche formali originarie (mensole, elementi di orditura principale e secondaria, elementi laterizi).

I soffitti a cassettonato in legno e comunque tutte le decorazioni dipinte o a rilievo presenti sulle orditure lignee dovrebbero essere restaurati ad opera di restauratori di provata esperienza.

Dovrebbero essere conservate e restaurate le controsoffittature con decorazioni pittoriche. Possono essere rimosse le controsoffittature al fine di restituire l'orditura lignea originaria solo se attraverso saggi stratigrafici ad opera di restauratori di provata esperienza si dimostra l'assenza di apparati decorativi o pittorici eventualmente presenti. Possono essere rimosse le controsoffittature realizzate con materiali di produzione industriale (laterocemento, pannelli prefabbricati di gesso o materie plastiche).

SCHEDA TECNICA N°6

Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui all'art.13 del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.

Apparati decorativi

Superfici esterne: Devono essere conservati i motivi decorativi presenti sulle facciate degli edifici storici. Stemmi, meridiane, orologi, cartigli, finte finestre, sono di grande valore documentario e dovrebbero essere mantenuti eventualmente provvedendo alla loro integrazione o ripresa pittorica. Anche nel caso in cui il motivo decorativo sia realizzato su intonaci parzialmente o totalmente distaccati, o interessato da altre patologie di degrado, si suggerisce il consolidamento del supporto ad opera di un restauratore di provata esperienza e quindi al recupero della superficie dipinta. Sono inoltre soggetti a conservazione gli elementi marcapiano, le fasce dipinte di contorno a porte o finestre, le fasce angolari o i motivi decorativi imitanti superfici bugnate.

Superfici interne: Si consiglia la conservazione, la messa in luce, il restauro degli apparati decorativi (decorazioni, affreschi, stucchi) presenti sulle pareti interne degli edifici.

La fase progettuale di recupero di un manufatto di valore storico o architettonico, dovrebbe sempre essere preceduta da indagini stratigrafiche condotte sugli intonaci e sulle superfici degli stessi, al fine di rintracciare eventuali cicli decorativi presenti sotto scialbo o sotto strati differenti di coloritura. Tali indagini dovrebbero essere compiute anche sugli intonaci degli estradossi di sistemi di solaio voltati e sugli strati di coloritura delle orditure lignee, ad opera di restauratori di provata esperienza, al fine di recuperare le cromie originarie degli ambienti e cicli pittorici o decorativi eventualmente presenti.

Si sconsiglia vivamente di lasciare “a vista” i paramenti murari laterizi di intradossi di sistemi voltati o brani di murature laterizie o lapidea prive di rilevante valore storico o documentario (resti medioevali di rilevante interesse, elementi architettonici lapidei).

SCHEDA TECNICA N°7

Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione di cui all'art.13 del Regolamento di Gestione delle A.N.P.I.L.

Riapertura di parti tamponate, eliminazione di parti aggiunte

Nel caso di interventi edilizi su edifici gravemente o parzialmente manomessi dopo il 1928 possono essere eliminati, dopo attenta analisi tipologica, muraria e documentaria, gli elementi incongrui e le parti aggiunte e possono essere riproposte le forme e le volumetrie originarie. Tale documentazione dovrebbe comunque essere allegata al progetto e costituire materiale utile alla valutazione del progetto stesso.

Nel caso di edifici nati da un lungo processo di sedimentazione plurisecolare dovrebbe essere preferito sempre e comunque un restauro di tipo strettamente “conservativo”. In particolare risulta generalmente sbagliato sia eliminare le aggiunte operate nel corso dei secoli, sia ripristinare l'immagine presunta o documentata di un dato periodo storico. La riapertura di finestre, loggiati, portali tamponati dovrebbe essere decisa solo dopo aver condotto un'attenta ricerca storica e un rilievo murario con procedimento archeologico per ricostruire lo sviluppo tipologico dell'edificio in senso diacronico.

Per gli edifici classificati come “Invarianti Strutturali” nel Piano Strategico, ovvero per gli edifici di rilevante valore storico e architettonico, quali chiese, ville, palazzi, conventi, oltre alle suddette analisi dovrebbero essere sempre compiute indagini stratigrafiche sugli intonaci interni ed esterni ad opera di restauratori di provata esperienza, al fine di verificare l'eventuale presenza di elementi architettonici di pregio storico e architettonico o di apparati decorativi e pittorici che potrebbero essere manomessi o distrutti con la riapertura di parti tamponate.

Sono altresì sconsigliate le integrazioni di parti mancanti o la realizzazione di nuove aggiunte attraverso l'arbitraria riproposizione “analogica” di forme e motivi antichi (mostre di finestre, cornici, coronamenti, finestre arcuate, realizzazione di nuove aperture ad imitazione di quelle esistenti).

SCHEDA TECNICA N° 8

Manufatti a carattere temporaneo per attività agricole legate al tempo libero di cui all'art. 11 del regolamento di Gestione delle ANPIL

Il manufatto dovrà essere inserito armoniosamente nel contesto e dovrà essere oggetto di attenta progettazione da parte di un tecnico competente iscritto al proprio albo professionale. Il progetto corredato di tutti gli elaborati grafici necessari per una completa comprensione, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione con particolare riguardo all'inserimento del nuovo manufatto nel contesto paesaggistico. L'interessato dovrà inoltre dichiarare: le motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui sotto specificato il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

Requisiti per l'inserimento ambientale dei nuovi edifici.

I nuovi edifici devono essere realizzati in modo da costituire unità organicamente inserite nel contesto paesaggistico ed ambientale esistente. in particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- deve essere rispettato l'andamento naturale dei terreni, evitando sbancamenti o movimenti di terra che comportino alterazioni sostanziali alla morfologia dei luoghi.
- i nuovi manufatti dovranno essere serviti dalla viabilità esistente, eventualmente recuperata nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche e materiali.
- deve essere mantenuto l'assetto vegetazionale preesistente, con particolare riferimento alle alberature di pregio.

Requisiti tipologici e formali.

I nuovi manufatti precari devono avere una configurazione planivolumetrica regolare.

Materiali e finiture.

Le superfici esterne in legno (struttura portante, rivestimento, infissi, sistema di oscuramento) possono essere lasciate nella colorazione naturale o possono essere utilizzate vernici da esterni ad acqua mordenzate con colorazioni nei toni del grigio cenerino o verde chiaro attraverso l'utilizzazione di vernici con terre e pigmenti naturali non coprenti, stese in modo da lasciare intravedere la trama e la colorazione del supporto sottostante. Non possono essere utilizzate vernici a smalto. Tali colori devono comunque essere concordati con la Pubblica Amministrazione attraverso prove su campioni *in loco*.

Coperture

La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde disposte con pendenza omogenea e altezza di gronda costante.

Il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi ed embrici in laterizio con colorazione analoga per cromia a quella delle terre locali. La pendenza massima consentita delle falde di copertura è del 30%.

Aperture

Gli infissi devono essere realizzati esclusivamente in legno; non sono consentiti infissi o serramenti in altri materiali. Come eventuale sistema di oscuramento esterno delle aperture sono consentiti portelloni improntati alla massima semplicità e linearità formale.

A tal fine sono vietati persiane, stoini, serrande ed differenti sistemi di oscuramento

SCHEDA TECNICA N° 9

Manufatti precari di cui all'art. 12 del Regolamento di Gestione delle ANPIL

Requisiti per l'inserimento ambientale dei manufatti precari.

I manufatti devono essere realizzati in modo da costituire unità organicamente inserite nel contesto paesaggistico ed ambientale esistente. In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- deve essere rispettato l'andamento naturale dei terreni, evitando sbancamenti o movimenti di terra che comportino alterazioni sostanziali alla morfologia dei luoghi.
- i nuovi manufatti dovranno essere serviti dalla viabilità esistente, eventualmente recuperata nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche e materiali.
- deve essere mantenuto l'assetto vegetazionale preesistente, con particolare riferimento alle alberature di pregio.

Requisiti tipologici e formali dei manufatti precari.

I manufatti precari devono avere una configurazione planivolumetrica regolare.

Materiali e finiture.

Le superfici esterne in legno (struttura portante, rivestimento, infissi, sistema di oscuramento) possono essere lasciate nella colorazione naturale o possono essere utilizzate vernici da esterni ad acqua mordenzate con tonalità analoghe a quelle dell'ambiente naturale circostante. Possono essere scelte colorazioni nei toni del grigio cenerino o verde chiaro attraverso l'utilizzazione di vernici con terre e pigmenti naturali non coprenti, stese in modo da lasciare intravedere la trama e la colorazione del supporto sottostante. Non possono essere utilizzate vernici a smalto di qualunque tipo e vernici coprenti. Tali colori devono comunque essere concordati con la Pubblica Amministrazione attraverso prove su campioni *in loco*.

Coperture

La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde disposte con pendenza omogenea e altezza di gronda costante.

Il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi ed embrici in laterizio con colorazione analoga per cromia a quella delle terre locali. La pendenza massima consentita delle falde di copertura è del 30%.

Aperture

Gli infissi devono essere realizzati esclusivamente in legno; non sono consentiti infissi o serramenti in altri materiali. Come eventuale sistema di oscuramento esterno delle aperture, sono consentiti portelloni improntati alla massima semplicità e linearità formale.

A tal fine sono vietati persiane, stoini, serrande ed differenti sistemi di oscuramento.

Tutti gli elementi accessori (cerniere, maniglie, etc...) devono essere improntati alla massima semplicità formale e dovranno essere unicamente di colore scuro.

In particolare è consentito unicamente l'impiego di cerniere a vite (a scomparsa). E' vietato l'impiego di altre soluzioni sia commerciali o artigianali.